

Il precedente

La società di fatto

La Cassazione (sentenza 36378/2023) ha confermato l'estensione della dichiarazione di fallimento a una società di fatto di cui il fallito è risultato essere socio illimitatamente responsabile. Per i giudici di legittimità qualora l'impresa

assoggettata a procedura concorsuale risulti riferibile a una società di fatto tra il soggetto fallito e uno o più soci occulti, i debiti assunti da tale soggetto sono giuridicamente imputabili anche alla medesima società occulta, sicché il fallimento potrà indubbiamente esserle esteso

«Caccia» del curatore estesa all'individuazione anche del socio occulto

Apertura procedure

L'obiettivo è far emergere attività aggredibili spesso sconosciute al creditore

Con l'apertura della liquidazione giudiziale, al curatore viene assegnato il compito (e i conseguenti poteri) di individuare ed eventualmente recuperare gli attivi da liquidare al fine di soddisfare i creditori concorsuali.

Il tribunale, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, non può accontentarsi delle limitate capacità del creditore di individuare i possibili attivi da liquidare. Di qui il ruolo di «cacciatore» attribuito al curatore, indirizzato a scovare e far emergere ulteriori eventuali attività aggredibili, spesso sconosciute al creditore procedente, molto spesso proprio perché consapevolmente occultate dal debitore insolvente.

Esemplificativo in tal senso è il

provvedimento con cui la Suprema corte (Cassazione, 36378/2023) ha confermato l'estensione della dichiarazione di fallimento, ex articolo 147, commi 4 e 5, della legge fallimentare (ora articolo 256, commi 4 e 5, del Codice della crisi), a una società di fatto di cui il fallito è risultato essere socio illimitatamente responsabile, nonché ai suoi soci parimenti illimitatamente responsabili per le obbligazioni dalla stessa contratte. I giudici di legittimità hanno confermato che, qualora – dopo la dichiarazione di insolvenza – l'impresa assoggettata a procedura concorsuale risulti, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il soggetto fallito e uno o più soci occulti, i debiti assunti da tale soggetto sono giuridicamente imputabili anche alla medesima società occulta, sicché il fallimento potrà indubbiamente esserle esteso.

Tale operazione postula un autonomo accertamento (tanto dell'esistenza di detto ente occulto, quanto di un'insolvenza esso riferibile ed indipendente rispetto a quella del socio già dichiarato fallito) il quale, a ben vedere, non può che essere in concre-

to effettuato su impulso della curatela, non disponendo il ceto creditorio di poteri e di strumenti sufficientemente adeguati a condurre una simile attività ricostruttiva.

Specularmente, nel diverso (e sin anche opposto) caso del socio apparente, affrontato sempre in sede di legittimità (Cassazione, n. 11342/2024), si può pervenire all'estensione, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, della Legge fallimentare, della procedura di insolvenza di una società in accomandita semplice all'ex socio accomandatario, il cui nome e cognome abbiano continuato a rimanere indicati (con il suo consenso) nella ragione sociale, anche a seguito di cessione a terzi della propria partecipazione.

In tale seconda ipotesi, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che l'assoggettabilità a procedura concorsuale liquidatoria del socio apparente non richiede la dimostrazione della stipula e della operatività di un patto sociale, essendo a tal fine sufficiente la prova di un comportamento idoneo a esteriorizzare la sussistenza di un simile rapporto, quale è, a tutti gli effetti, il mantenimento del nome e del cognome nella ragione sociale della società già fallita. Del resto, ai sensi dell'articolo 2314 del Cc, l'accomandante che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde (illimitatamente e solidalmente) con i soci accomandatari per le obbligazioni contratte dalla società e in questo caso l'esteriorizzazione della designazione della compagine sociale si incentra sul solo dato formale della ragione sociale (Cassazione n. 30882/2018).

In casi come questo può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di estensione della procedura nei confronti dell'accomandatario apparente. In questo caso, tuttavia, è lo stesso creditore procedente che può dare evidenza della richiamata apparenza già in occasione della formulazione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, attesa l'esteriorizzazione del rapporto sociale, ancorché inesistente nei rapporti interni.